

Allegato A

PROGETTO: PRIN PNRR 2022_SFORAZZINI

CODICE PROGETTO: P2022ZHBZE :Smart wood: the ecosystem at work to preserve itself

CUP: F53D23009100001 - CIG:

Il sottoscritto Alessandro Pollace codice fiscale PLLLSN71L04F205E nato il 04/07/1971 a Milano (MI) in qualità di procuratore dell'impresa Buchi Italia Srl con sede legale a Milano (MI) in Via Emilio Motta n. 10 Cap. 20144 Tel. N. 02/824501, Fax n. 02/57512855, P.IVA/Cod.Fiscale 10607700159, Indirizzo Posta elettronica Certificata (PEC) buchitaliasrl@twtcert.it

classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e breve descrizione dell'attività):

Codice ATECO: 46.69.91

Attività: commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici e di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato,

DICHIARA/NO

Parte A

(fleggare le caselle relative alle dichiarazioni da rendere in relazione al numero di dipendenti dichiarati o, alternativamente, cancellare o barrare quelle non pertinenti)

a.1) di attestare che non sussistono motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del l D.Lgs. n. 36/2023, in dettaglio:

I. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

X 1) di non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; (**art. 94, comma 1, lett. a**);



- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. b**);
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (**art. 94, comma 1, lett. c**);
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995; (**art. 94, comma 1, lett. d**);
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (**art. 94, comma 1, lett. e**);
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; (**art. 94, comma 1, lett. f**);
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (**art. 94, comma 1, lett. g**);
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (**art.94, comma 1, lett.h**)
- X 2)** che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice¹. (**art. 94, comma 2**);
- X 3)**
- a) che non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art.94, comma 5, lett.a**);
 - b) che ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che ha presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito (**art.94, comma 5, lett.b**)²;
 - c) che non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del

¹ Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato. Ai sensi dell'art.94, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, "l'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti".

Secondo l'art.94, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, "Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima".

² Si evidenzia che sono, altresì, esclusi, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;



regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali (**art.94, comma 5, lett.d**);

d) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (**art.94, comma 5, lett.e**);

e) (*solo per lavori pubblici*) che non è stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art.94, comma 5, lett.f**).

X 4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti³ (**art. 94, comma 6**);

II. Il sottoscritto dichiara, altresì, sempre ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Cause di esclusione NON automatica" ed in particolare (barrare con "X"):

X 1)

a) che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme

³ Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. La norma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

Art. 1. (Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3. (Soglia di gravità)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.95, comma 2, del codice, **la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto.** Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.** Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.



in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (**art. 95, comma 1, lett.a**);

- b) che la partecipazione alla procedura di affidamento /gara di cui trattasi non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile (**art. 95, comma 1, lett.b**);
- c) che non sussiste una distorsione della concorrenza non essendo stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto (**art. 95, comma 1, lett.c**);
- d) l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura di affidamento/gara (**art.95, comma 1, lett.d**);
- e) che non ha commesso un illecito professionale grave, ai sensi dell'art. 98⁴, tale da rendere dubbia la sua

⁴ **Ai sensi dell'art.98 del D. Lgs. 36/2023:**

1. *L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).*
2. *L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;*
 - b) *idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;*
 - c) *adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.*

3. *L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:*

- a) *sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;*
- b) *condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;*
- c) *condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;*
- d) *condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;*
- e) *condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;*
- f) *omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;*
- g) *contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;*
- h) *contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:*
 - 1) *abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;*
 - 2) *bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
 - 3) *i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;*
 - 4) *i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;*
 - 5) *i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

4. *La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.*

5. *Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.*

6. *Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:*

- a) *quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;*
- b) *quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;*
- c) *quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;*
- d) *quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;*



integrità o affidabilità (art. 95, comma 1, lett. e)

X 2)

Di

non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali (art. 95, comma 2) ovvero di aver commesso le seguenti gravi violazioni non definitivamente accertate⁵: (precisare quali, se del caso);

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell'art. 99, del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Verifica del possesso dei requisiti", la stazione appaltante:

- a) verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- b) con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 (requisiti di ordine speciale) e 103 (requisiti di partecipazione solo per procedure di lavori di rilevante importo).

Il sottoscritto prende, altresì, atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.52, comma 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 intitolato "Controllo sul possesso dei requisiti", la stazione appaltante **nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro**, verifica le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate e attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

⁵ Art. 4. (Gravi violazioni non definitivamente accertate) dell'ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice);

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, dell'allegato II.10 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 dell'allegato II.10 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023: "La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione".

conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Dichiara inoltre:

a.2) di attestare l'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14;

a.3) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

a.4) di autorizzare la stazione appaltante all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 47 D. Lgs. n. 82/2005 all'indirizzo PEC buchitaliasrl@twtcert.it

a.5) che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, il conto corrente dedicato è il n. 100000003141
Istituto di Credito: Banca Intesa San Paolo
Agenzia 3722 di Rozzano (MI) IBAN IT9800306933684100000003141

e i soggetti abilitati a operare sono:

1. il Sig. Alessandro Pollace nato a Milano (MI) il 04/07/1971, Codice Fiscale PLLSN71L04F205E, Residente a Pieve Emanuele (MI) in Via Lazio n. 6

a.6) dichiara, che il CCNL applicato è il seguente: Commercio

a.7) dichiara, inoltre, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/fornitore disponibile al link https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

a.8) dichiara di essere in possesso delle seguenti pregresse e documentate esperienze, analoghe a quelle oggetto di affidamento:

Descrizione appalto	Committente	Periodo di esecuzione	Importo

Parte B (PNRR)

b.1) ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

b.2) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:

- da 0 a inferiore a 15 dipendenti
- da 15 a 50 dipendenti
- oltre 50 dipendenti

b.3) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta)

- di aver allegato nella "documentazione amministrativa" della richiesta di offerta COPIA dell'ultimo RAPPORTO periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in



caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

b.4) (eventuale per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari o inferiori a 50)

- di dichiarare, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di penali
- di dichiarare di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica, nei dodici mesi precedenti il termine di presentazione dell'offerta, dalla partecipazione a procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021;

b.5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021, è prevista l'applicazione delle penali, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3bis e 4 dell'art. 47, comma 3, D.L. 77/2021;

b.6) di assumere in fase di esecuzione le prescrizioni/obblighi specifici relativi al PNRR ed al PNC relativamente al DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

b.7) DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

Consapevole dell'obbligo di segnalazione di situazioni in cui si possa verificare un conflitto di interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, così come previsto dalle disposizioni contenute nelle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegata alla circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 30 del 11/08/2022;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto Decreto, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed



è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- di non trovarsi, in relazione al procedimento sopra indicato e nei confronti dell'Amministrazione, in una **situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,**
- di non essere stato **condannato anche con sentenza non passata in giudicato,** per uno dei reati previsti dal capo II del titolo II del libro II del Codice penale;
- di non essere **destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,** di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non versare in **alcuna situazione di parentela, affinità, frequentazione o conoscenza con il personale che ha partecipato, per conto della stazione appaltante, alla preparazione o attuazione della procedura di affidamento in oggetto.**
- **l'inesistenza nei miei confronti delle ipotesi di conflitto di interesse** di cui agli artt:
 - 7 e 14 del D.P.R. 62/2013
 - 53, comma 16- ter del D.lgs. 165/2001
 - Art. 95, comma 5 lett. d) del D.Lgs 36/2023

b.8) DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità in atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA(NO)

- di ESSERE l'unico titolare effettivo (iii)
- di ESSERE il titolare effettivo del rapporto CONGIUNTAMENTE ai signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- di NON ESSERE il titolare effettivo del rapporto, i titolari effettivi sono i signori sotto specificati (in caso di più titolari effettivi, compilare più fogli);
- che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc): _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

- Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Dati titolare effettivo

Nome, Cognome Reinhardt Büchi C.F.: BCHRHR44T15Z133Q_

Cittadinanza: _svizzera Luogo di nascita_ Elgg ZH (Svizzera)

il 15.12.1944 Indirizzo italia@buchi.com_

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) Via Heiniweidstrasse, 37c Bäch SZ (Svizzera)_

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: passaporto n°X0D84T54 Rilasciato da: Schwyz (SZ)

Data rilascio: _24/11/2023_ Data scadenza: 23/11/2023

Prevalente attività svolta: CONSIGLIERE E TITOLARE EFFETTIVO

Altri titolari effettivi

1. Nome, Cognome _____ C.F.: _____

Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____

data di nascita: _____ Indirizzo: _____

Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____

il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo

Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____

Data rilascio: _____ Data scadenza: _____

Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- Titolare di ditta individuale.

Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**

- Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;

in caso contrario

- Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

2. Nome, Cognome _____ C.F.: _____
Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____
data di nascita: _____ Indirizzo _____
Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____
il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo
Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza: _____
Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**
- Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;
- in caso contrario**
- Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;
- in caso contrario**
- Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

3. Nome, Cognome _____ C.F.: _____
Cittadinanza: _____ Luogo di nascita _____
data di nascita: _____ Indirizzo _____
Residenza: (se diverso da quello indicato sul documento d'identità) _____
il dichiarante dichiara che il titolare effettivo risiede all'indirizzo indicato sul presente modulo
Indirizzo Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Tipo documento d'identità: _____ n° _____ Rilasciato da: _____
Data rilascio: _____ Data scadenza: _____
Prevalente attività svolta: _____

Motivazione dichiarazione Titolare effettivo:

- Titolare di ditta individuale.
Nel caso di Operatore Economico società di capitali, **società di persone**
- Proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico;
- in caso contrario**
- Controllo dell'assetto proprietario dell'Operatore Economico;
- in caso contrario**

Titolare del potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Operatore Economico.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente:

- **copia dei documenti di identità** del rappresentante legale e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- **copia dei documenti** (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del rappresentante legale e dei titolari effettivi.

DICHIARA(NO), infine

- che il titolare o i titolari effettivi sopra riportati non si trovano nelle ipotesi di conflitto di interesse sopraindicate.

SI IMPEGNA(NO), altresì

- a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate che potrebbero emergere in merito agli appalti di cui trattasi in seguito alla sottoscrizione della presente.

DICHIARA, infine,

Dichiara, infine, di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

L'Amministrazione informa, ai sensi e per gli effetti del richiamato Regolamento, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Cornaredo, 20/12/2024

BUCCHI Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 34
20010 Cornaredo (MI)
Tel. 02 82.49.04 - Fax 02 57.51.28.55
Partita IVA / Cod. Fisc. 10007700159

si allega copia scansionata d.i. del sottoscrittore^(iv)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

ⁱ *Inserire il nominativo dell'operatore economico concorrente e del rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore speciale che sottoscrive il modulo.*

ⁱⁱ **Nel caso di r.t.i./consorzio non ancora costituito:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte da ciascuno degli operatori economici facenti parte dello stesso e che costituiranno il predetto r.t.i./consorzio.

- **Nel caso di r.t.i./consorzio tra imprenditori già costituiti,** le dichiarazioni di cui al presente allegato, devono essere sottoscritte dalla mandataria/capogruppo.

- **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*

b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, il presente allegato deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*

c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il presente allegato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.*

- **Nel caso di Consorzio, ai sensi dell'art. 95 del Codice:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dal Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

- **Nel caso di avvalimento:** le dichiarazioni di cui al presente allegato deve essere rese e sottoscritte sia dall'Impresa ausiliata che dall'impresa/e ausiliaria/e.

ⁱⁱⁱ **Titolare effettivo:** Il titolare effettivo degli Operatori Economici diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa. Nello specifico:

a. *nel caso in cui l'Operatore Economico sia una società di capitali o una società di persone:*

- *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, detenuta da una persona fisica;*
- *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale dell'Operatore Economico, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'impresa, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo (controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante).

Qualora l'applicazione dei suddetti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o dell'Operatore Economico comunque diverso da persona fisica.

^{iv} *Solo in caso di firma autografa, il sottoscrittore allega copia scansionata del documento di identità in corso di validità, anche per quanto eventualmente dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, comma 3 e 47, comma 2 D.P.R. 445/2000, per la parte riferita esclusivamente all'impresa(e) indicata(e)*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindicidipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (179)

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art 53 del D.lgs. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soliti casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuoriruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione

di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art 7 del D.P.R. 62/2013 (obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art 14 del D.P.R. 62/2013 (contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Modello grafico rapporto biennale parità uomo-donna

Codice fiscale: 10607700159

Azienda/Ente: 000126 - BUCCHI ITALIA SRL

Sezione 1 - Informazioni generali sull'azienda

Sede Legale: VIA MOTTA, 10 MILANO (MI) - IT

Posta elettr.: 02 **PEC:** buchitalia srl@twfcent.it

Telefono: **Occupazione totale al 31/12/2023 (II anno del biennio)** **Numero complessivo:** 17 **di cui femmine:** 7

Attività economica esercitata: 464330 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica

Contratto prevalente: Z0706 Terziario

Altri contratti applicati: Z0790 Dirig.Terz.

Numero unità produttive: 1

Tabella 2.1 - Totale occupati nel biennio

Occupati alle dipendenze al 31/12/2022 (primo anno del biennio) e al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		ALTRO		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
Occupati al 31/12/2022 (I anno biennio)	1		3		13	7					17	7		
Assunzioni					3						3			
Cessazioni					3						3			
Occupati al 31/12/2023 (II anno biennio)	1		3		13	7					17	7		

Modello grafico rapporto biennale parità uomo-donna

Codice fiscale: 10607700159

Azienda/Ente: 000126 - BUCHI ITALIA SRL

Tabella 2.3 - Occupati alle dipendenze per categoria professionale, tipo di contratto e condizione lavorativa - al 31/12/2023 (secondo anno del biennio)

	DIRIGENTI		QUADRI		IMPIEGATI		OPERAI		ALTRO		TOTALE		di cui DISABILI e CAT. PROTETTE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
Tempo Indeterminato	1		3		13	7					17	7		
Di cui Part-time					1	1					1	1		
Di cui Intermittenti					12	6					15	6		
Di cui Lavoro Agile														
Tempo Determinato														
Di cui Part-time														
Di cui Intermittenti														
Di cui Lavoro Agile														
Apprendistato														
TOTALE DIPENDENTI	1		3		13	7					17	7		
Di cui Part-time					1	1					1	1		
Di cui Intermittenti					12	6					15	6		
Di cui Lavoro Agile														
CIGS														
Cig in Deroga														
Contratto Solidarietà														
CIG no zero ore														
Dip. in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)					3	2					3	2		
Di cui cong.obblig. di maternità/paternità					3	2					3	2		
Di cui congedo parentale					1	1					1	1		
Lav. in somministrazione														
ORE LAVORATE	1.788		5.093		18.247	10.315					25.128	10.315		
Di cui ore di Straordinario														

BUCHI ITALIA S.R.L.

Sede legale: VIA MOTTA 10, MILANO, MI


Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 10607700159

Iscritta al R.E.A. n. MI 1387712

Capitale sociale sottoscritto € 52.000,00 Interamente versato

P. IVA: 10607700159



Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25/01/2023

Il giorno 25/01/2023, alle ore 10:00, in Comaredo (MI) si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società BUCHI ITALIA S.R.L. per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Revoca procura al sig. ALESSANDRO POLLACE rilasciata in data 14/03/2017;
- Rilascio nuova procura al sig. ALESSANDRO POLLACE

Assume la presidenza della odierna riunione il Sig. Pius Schuler che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora;
- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra Karla Andrea Glomb, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, facendo presente che si rende necessario, al fine di migliorare l'organizzazione dell'azienda, revocare gli attuali poteri attribuiti al Procuratore sig. ALESSANDRO POLLACE e di conferire allo stesso nuovi poteri.



BUCHI ITALIA S.R.L.

Pertanto, il Consiglio all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di revocare la procura rilasciata in data 17/03/2017 al sig. ALESSANDRO POLLACE.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente propone di attribuire allo stesso i seguenti poteri:

- a) compiere tutte le operazioni di natura amministrativa, industriale e commerciale in relazione all'oggetto sociale, stipulare i relativi contratti, firmare la corrispondenza ed i documenti in genere inerenti alla gestione ordinaria della società
- b) nominare rappresentanti con e senza deposito di merci, agenti per la vendita, procacciatori di affari, conferendo e sottoscrivendo i relativi mandati e/o lettere di incarico, convenendo provvigioni, sconti, premi, sia diretti che indiretti, nonché tutte le modalità e le condizioni per il buon esito del mandato o dell'incarico conferito; il tutto con un limite di costo annuo per la società di euro 50.000 per singolo contratto.
- c) stilare, concludere, firmare ed eseguire quanto segue con un limite di euro 20.000 per singola operazione e per singolo contratto di somministrazione, e comunque entro il budget previsto:
 - c1) contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni mobili e merci inerenti, sia direttamente, sia indirettamente, all'attività sociale, esclusi gli autoveicoli e gli altri soggetti ad immatricolazione;
 - c2) contratti di appalto, di subappalto, di fornitura e somministrazione;
 - c3) contratti di servizi in genere pertinenti lo svolgimento dell'attività sociale.
- d) accettare imporre e convenire, in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi; pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle debite forme.
- e) annullare, risolvere, rescindere e recedere da qualunque di detti contratti anche senza corresponsione ed esazione di indennizzi.
- f) acquistare, vendere, permutare ed effettuare leasing sui beni e merci oggetto dell'attività sociale, stipulando e rescindendo i relativi contratti, convenendone i prezzi, le modalità di pagamento e tutte le condizioni.
- g) emettere fatture, note di accredito e di addebito, estratti conti, addiventare a ricognizioni e liquidazioni di conti, presso e con chiunque intrattenuti, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti. rapporti con il personale
- h) emettere tratte sulla clientela in relazione a contratti di vendita.
- /
- i) stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, con esclusione dei contratti con il personale dirigente sempre in conformità alle politiche aziendali del gruppo.

j) compiere ogni atto ed adempimento relativo a situazioni di contenzioso nel campo del lavoro dipendente, compresa la facoltà di intraprendere provvedimenti disciplinari e di concludere transazioni anche davanti alle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie; il tutto con un limite di euro 20.000 per singola transazione o contenzioso sempre in conformità alle politiche aziendali.

k) rappresentare la società nei confronti degli uffici del lavoro, l'ufficio di collocamento, i sindacati, l'ispettorato del lavoro, gli enti assicurativi e previdenziali. finanza/rapporti con le banche

l) operare sui conti correnti della società, versando e prelevando da detti conti, anche mediante assegni a favore della società o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide, sia sulle linee di credito, tutti i suddetti poteri devono intendersi:

- senza limite per i versamenti sul conto corrente;
- senza limite per i pagamenti delle imposte / modelli f24
- con il limite massimo per singola operazione, di euro 30.000 con firma disgiunta e di euro 50.000 con firma abbinata a quella di uno degli amministratori, per disposizioni di prelievo dal conto corrente della società e per le operazioni di pagamento verso terzi, sempre conformandosi alle politiche di gruppo.

m) eseguire qualsivoglia pagamento esclusivamente a favore delle società del gruppo entro un limite di euro 250.000 per singola operazione.

n) girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento, rilasciati da terzi alla società.

o) rappresentare la società avanti le rappresentanze della banca d'Italia e dell'ufficio italiano dei cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta.

p) stipulare con firma libera e disgiunta contratti bancari, di conto corrente, di deposito incluse le anticipazioni, le aperture di credito, le assunzioni di fidi per rilascio carte di credito, viacard e impegni di firma senza nessun limite e l'emissione in utilizzo di tali affidamenti di carte, viacard e impegni di firma con ratifica dell'operato posto in essere nei precedenti esercizi


q) aprire e chiudere conti correnti postali e conti correnti bancari, anche di corrispondenza conformandosi alle politiche del gruppo.

r) locare cassette di sicurezza, aprirle e chiuderle, asportandone il contenuto.

s) esigere e cedere somme comunque dovute alla società, rilasciandone quietanza, pagarle.

t) stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, altre operazioni di gestione ordinaria-contratti

u) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere, cedere ed acquistare per cessione contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere, ivi compresi quelli iscritti in pubblici registri; stipulare contratti con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere compromessi pure generali, contratti e convenzioni di noleggio, di locazione, anche finanziaria per beni mobili pure se registrati, di assicurazione convenendo canoni, noli, premi, di trasporto, di mutuo, di c/c, di somministrazione, di comodato, di opera ed aventi oggetto prestazione di servizi in genere, di mediazione, di commissione, di spedizione, di agenzia, di concessione, di vendita e di deposito con enti e aziende pubblici, ivi compresa l'amministrazione delle ferrovie



dello stato e con privati; conferire, modificare e risolvere mandati, anche di agenzia, con o senza rappresentanza e senza limitazione di tempo; il tutto con un limite di euro 20.000 per singola operazione.

v) cedere crediti stipulando clausole e pattuizioni relative. rapporti con l'amministrazione finanziaria

w) rappresentare la società presso il ministero delle finanze, le direzioni regionali delle entrate e loro sezioni staccate, gli uffici tecnici erariali, gli uffici iva, gli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici comunali, inclusi quelli per i tributi locali, presso lo schedario generale dei titoli azionari, redigendo, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, istanze, ricorsi, reclami, la dichiarazione unica dei redditi della società, le denunce ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenute di acconto, le denunce iva, impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti alle commissioni tributarie ed agli uffici amministrativi di ogni ordine e grado, proporre ed accettare concordati, sottoscriverli.

x) rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale, sia periferica, comprese la questura, gli enti locali ed autonomi per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni, in particolare rappresentare la società avanti gli uffici e gli organi preposti alla attività commerciale.

y) compiere qualsiasi operazione presso il pubblico registro automobilistico, richiedendo trapassi aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti a nome della società.

z) rappresentare la società presso gli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione, dei magazzini generali, punti depositi franchi, delle compagnie di trasporto di terra, mare, cielo tanto private che in concessione, sia italiane, sia straniere, nonché' delle compagnie di assicurazioni.

aa) rappresentare la società davanti agli enti previdenziali, assicurativi, mutualistici, curare l'osservanza degli adempimenti relativi al personale dipendente, effettuando altresì i dovuti versamenti contributivi.

bb) instaurare ed abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e davanti la corte costituzionale e, in genere, qualsiasi giudizio anche in sede sovranazionale, resistere negli stessi, transigere qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale, compromettere controversie in arbitri, anche amichevoli compositori, nominare arbitri, avvocati e procuratori e far pronunciare dichiarazione di fallimento dei debitori della società e questa rappresentare in tutti gli atti di qualsiasi procedura concorsuale in cui essa si trova o possa trovarsi interessata per le sue ragioni creditorie con tutte le più ampie facoltà all'uopo, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di insinuare crediti, dichiarandoli veri e reali e di accettare o respingere qualsiasi proposta di concordato.

cc) rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico e privato ed in particolare presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e dell'amministrazione ferroviaria, compiendo tutte le operazioni, nessuna esclusa od eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, ottenendo e rilasciando quietanza e scarichi nelle debite forme, con esonero degli uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse.

dd) rappresentare la società, predisporre, stipulare, firmare, negoziare nei confronti di soggetti sia di natura pubblica che privata, appalti, gare, concessioni, iniziative di qualsiasi genere e tutela, per tutti gli aspetti necessari o utili.

Si apre quindi una breve discussione assembleare in merito alla nomina di un procuratore.

Pertanto, il Consiglio all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

BUCHI ITALIA S.R.L.
N° 38




DELIBERA


di nominare il sig. ALESSANDRO POLLACE, nato a Milano il 4/7/1971 codice fiscale PLL LSN 71L04 F205E procuratore della società, attribuendogli i poteri sopra dettagliati nell'elenco tra i punti a) e dd), sottopunti compresi.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 25/01/2023


Reinhardt Buechi, Presidente


Pius Schuler, Segretario



Certifico io sottoscritta Dr.ssa ELENA CAVALLERONI,
Notaio in Fino Mornasco, che la presente copia su
supporto informatico è conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 - comma 2
- D.LGS 7 marzo 2005 n. 82.

Bollo assolto in modo virtuale: aut. n. 108375/2017
del 28 luglio 2017 A.E. Dir.Reg. Lombardia

PER USO REGISTRO IMPRESE

Fino Mornasco, 21 febbraio 2023

Dr.ssa Elena Cavalleroni - notaio



BUCHI Italia S.r.l.

Via G. Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Italia


T +39 02 82 45 01
italia@buchi.com
www.buchi.com
buchitaliasrl@twcert.it

Il sottoscritto Alessandro Pollace nato a Milano il 04.07.1971 residente a Pieve Emanuele (MI) Via Lazio, 6 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) in qualità di Procuratore di BUCHI Italia S.r.l. ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

DICHIARA

in ottemperanza agli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000:

- Che la copia fotostatica del passaporto N° XOD84T54, allegato alla presente è conforme all'originale.
- Che la copia fotostatica del documento di identità (*carta d'identità digitale*) N° CA82569IK rilasciata dal comune di Pieve Emanuele (MI) in data 30.03.2021, allegata alla presente è conforme all'originale.
- Che la copia fotostatica della Procura (Verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2023), allegata alla presente è conforme all'originale.


BUCHI Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei, 34
20007 Cornaredo (MI)
Tel. 02 82.45.01 - Fax 02 57.51.28.55
Partita IVA / Cod. Fis. 10607700159

Sede legale:
Via Emilio Motta, 10 - 20144 Milano (MI)
Partita IVA 10607700159
Capitale sociale EUR 52.000, Trib. MI 324037 Vol 80063/37
C.C.I.A.A. 1387712

Società soggetta a controllo e coordinamento di BÜCHI Labortechnik AG